



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 90 del 8 Settembre 2017

LEGGI REGIONALI NN. 44-45-46-47-48-49-50

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 44

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017). 4

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 45

Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale. Art. 6, L.R. 41/2011.34

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 46

Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.37

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 47

Disposizioni in materia di Protezione Civile e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e 42/2016.41

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 48

Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).48

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 49

Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.51

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 50

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).53

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 44

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/3 del 1.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 44
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO I

(Adeguamento all'ordinamento europeo)

 Art. 1
 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge detta:
 - a) disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico;
 - b) modifiche, per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo);
 - c) modifiche, per l'adeguamento alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, della:
 1. legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013));
 2. legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)).

TITOLO II

(Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico)

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, nell'ambito dell'ordinamento del mercato del turismo, con la presente legge adegua la propria normativa in materia di attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi per l'offerta turistica ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché di semplificazione e tutela della concorrenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva

2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, quella di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro, nonché le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. La Regione nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente legge esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c) e dell'articolo 10, comma 3 bis, della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014) le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 2, svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

Art. 5

(Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:
- a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
 - b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
 - c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
 - d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
 - e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
 - f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.
3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo n. 79/2011, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Art. 6

(Altre attività)

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, possono svolgere con le prescritte autorizzazioni, ove necessarie,

le seguenti operazioni comunque connesse alle attività di offerta turistica:

- a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

Art. 7

(Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal

- Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
3. La SCIA di cui al comma 2 contiene le seguenti dichiarazioni:
 - a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;
 - b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;
 - c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.
 4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.
 5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
 6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.
 7. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
 8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della L. n. 241/1990 e smi.

Art. 8

(Apertura di uffici temporanei)

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

Art. 9

(Banca dati delle agenzie di viaggio)

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.
2. Nella banca dati nazionale di cui al comma 1 sono riportate le informazioni utili a verificare:
 - a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;
 - b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
 - c) la titolarità e la direzione tecnica;
 - d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.
3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni

presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1; le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 10
(Assicurazione)

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con i contratti di cui all'articolo 5, comma 3, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 50 del d.lgs. n. 79/2011.
2. Le agenzie di viaggio e turismo annualmente danno comunicazione al Comune competente per territorio degli adempimenti previsti dal comma 1, trasmettendo gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta.

Art. 11
(Programmi di viaggio)

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'Italia che per l'estero, riportano, anche ai fini della loro pubblicazione sotto ogni forma cartacea, elettronica e trasmessa via telematica, le indicazioni relative a:
 - a) il soggetto produttore o organizzatore;
 - b) le date di svolgimento;
 - c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
 - d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
 - e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai

- trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
 - g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
 - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 54 a 57 del d.l. 206/2015, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
 - i) il periodo di validità del programma;
 - j) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 10, con l'indicazione dei rischi coperti, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto;
 - k) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi;
 - l) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio.

2. Le informazioni sui programmi di viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 38 del d.lgs. 79/2011, così come pubblicate in maniera cartacea o sotto altra forma elettronica nonché trasmesse per via telematica, vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, fatto salvo che ogni eventuale modifica delle condizioni ivi indicate non sia comunicata per iscritto al turista contraente prima della stipula del contratto, o che venga concordata dai contraenti, dopo la conclusione del primo contratto, mediante apposito accordo scritto.

Art. 12

(Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico)

1. Le denominazioni di «agenzie di viaggio e turismo», di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) espongono al pubblico mediante appositi cartelli l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e ne rispettano quanto liberamente determinato.

Art. 13

(Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.
2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 9 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.

Art. 14

(Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico)

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 15

(Organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1. L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, istituti scolastici, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle

disposizioni della presente legge purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle quarantotto ore.

Art. 16
(Uffici di biglietteria)

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.

Art. 17
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore del turismo giovanile o che hanno finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale, sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per i propri associati, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.
2. Le associazioni di cui al comma 1 precisano nei programmi di viaggio di cui all'articolo 11 che le iniziative sono riservate esclusivamente agli associati, ed assicurano il pieno rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita nel territorio regionale da parte di un'associazione senza scopo di lucro di cui al comma 1, già operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea per le attività individuate dagli articoli 5 e 6 è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 18
(Sospensione dell'esercizio)

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:
 - a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;
 - b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 10;
 - c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.
4. È sancita la chiusura dell'agenzia quando sia decorso il termine massimo complessivo di chiusura temporanea ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Art. 19
(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste

- nell'allegato A alla presente legge, previa contestazione delle infrazioni rilevate.
2. In caso di recidiva le sanzioni previste dall'allegato A sono raddoppiate.
 3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
 4. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

Art. 20

(Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi)

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.
2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 21

(Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 79/2011.
2. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libertà di stabilimento, è subordinata:
 - a) al possesso della qualifica professionale nel rispetto di quanto disposto dal comma 3;
 - b) alla presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e smi, su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale competente in materia di turismo.

3. La qualifica professionale, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue, in alternativa:
 - a) mediante verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011 da parte del Dipartimento regionale competente in materia di turismo mediante apposito esame di idoneità;
 - b) mediante attestazione del superamento di un medesimo esame di idoneità presso altra Regione o Provincia autonoma, o attraverso l'iscrizione in un analogo elenco ricognitivo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
6. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20.

7. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo nell'elenco di cui all'articolo 20.
8. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

TITOLO III

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25

(Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo)

Art. 22

(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 2 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Elenco regionale dell'attività turistica di guida speleologica)

1. È istituito l'Elenco regionale delle guide speleologiche (di seguito Elenco).
2. L'Elenco è tenuto dal Collegio regionale delle guide speleologiche (di seguito Collegio) di cui all'articolo 2 bis, sotto la vigilanza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
3. Le guide speleologiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritte, su richiesta, nell'Elenco.
4. L'Elenco ha valore ricognitivo e informativo ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. L'iscrizione nell'Elenco ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato da effettuare al Collegio entro trenta giorni antecedenti la data di scadenza del triennio, previa dimostrazione del mantenimento dei

requisiti amministrativi e dell'idoneità psico-fisica.

6. Il Collegio cancella dall'Elenco i nominativi di coloro che non presentano la richiesta di cui al comma 5."

Art. 23

(Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 25/2004, è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis

(Collegio regionale delle guide speleologiche)

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide speleologiche.
2. Il Collegio ha compiti di vigilanza sul comportamento degli iscritti e collabora con il Dipartimento regionale competente in materia di turismo e con il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale.
3. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide speleologiche iscritte nell'Elenco.
4. Sono organi del Collegio:
 - a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti nell'Elenco;
 - b) il consiglio direttivo composto da tre rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;
 - c) il presidente eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.
5. L'assemblea:
 - a) elegge il consiglio direttivo;
 - b) propone alla Giunta regionale, che lo approva, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio;
 - c) approva annualmente il bilancio;
 - d) adotta il codice deontologico per lo svolgimento della professione su proposta del consiglio direttivo;
 - e) si pronuncia su ogni questione posta dal consiglio direttivo.
6. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il consiglio direttivo del Collegio:
 - a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Elenco;
 - b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;
 - c) applica le sanzioni disciplinari;
 - d) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'elenco.
8. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Il Collegio dura in carica quattro anni.
10. La vigilanza sul Collegio è esercitata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.”.

Art. 24

(Modifiche all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 3 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Abilitazione)

 1. La Giunta regionale, sentito il Collegio e riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all'esercizio della professione nel territorio regionale, istituisce corsi di formazione tecnico, didattico, culturali, anche in compartecipazione con altre regioni, nel rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo nazionale ed internazionale, con oneri a totale carico dei partecipanti.
 2. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 ed il superamento dei relativi esami, organizzati dal Dipartimento regionale competente per la formazione professionale con la collaborazione del Collegio nel rispetto della disciplina vigente in materia.
 3. La quota di partecipazione ai corsi, a totale carico dei partecipanti, è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide speleologiche ed è commisurata agli

oneri previsti per lo svolgimento degli stessi.”.

Art. 25

(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 5 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione)

1. I requisiti per essere ammessi ai corsi di abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica sono:
 - a) compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) possesso del diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;
 - d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale;
 - f) cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'Unione Europea.”.

Art. 26

(Modifiche all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 6 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Esami finali)

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale per guida speleologica comprendono tre sezioni:
 - a) pratica tecnica di progressione in cavità nel rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo nazionale ed internazionale;
 - b) didattica, consistente nella descrizione dell'impostazione di un'escursione in cavità, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici;
 - c) culturale, consistente in un colloquio su nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia; di pronto soccorso, tecniche di soccorso speleologico e pericoli delle escursioni in cavità, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, patrimonio speleologico della Regione Abruzzo, diritti doveri e responsabilità professionali delle guide, organizzazione e legislazione turistica.
2. I programmi dei corsi sono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale delle progressioni in grotta e resi noti con l'atto istitutivo degli stessi.”.

Art. 27

(Modifiche all'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
 “2. Il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione di guida speleologica per il quale è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.”.

Art. 28

(Modifiche all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 9 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Condizioni per l'esercizio)

1. Chi intende esercitare stabilmente l'attività turistica di guida speleologica presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e smi, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Collegio che provvede ad espletare le verifiche di legge e ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 2.
3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività turistica di guida speleologica sono:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
 - b) maggiore età;
 - c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;
 - d) possesso del diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;
 - e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - f) abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica, anche se conseguita presso altra Regione o Provincia Autonoma.
4. Il Collegio è tenuto a comunicare annualmente i nominativi delle guide speleologiche operanti in Abruzzo al Dipartimento regionale competente in materia di turismo e ai Comuni nei cui ambiti insistono i luoghi di interesse speleologico.”.

Art. 29

(Modifiche all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25/2004, le parole "e il numero di iscrizione all'albo professionale" sono soppresse.

Art. 30

(Modifiche all'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 14 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 14
(Sanzioni disciplinari)

1. Nei confronti di chi viola le norme della deontologia professionale o l'articolo 1 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), trova applicazione l'articolo 17 della l. 6/1989 in materia di sanzioni e ricorsi ivi previsti."

Art. 31

(Modifiche all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque esercita l'attività di guida speleologica:
 - a) senza la relativa abilitazione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
 - b) senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 9, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00."

Art. 32

(Modifiche all'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2004 le parole "all'albo" sono sostituite dalle parole "nell'elenco".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2004 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le guide speleologiche iscritte in albi o elenchi di altre Regioni o Province autonome, o che provengono da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare la professione di guida speleologica in libera prestazione di servizi nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio ed indicano:

- a) le località in cui intendono esercitare la professione;
- b) il periodo di attività;
- c) il recapito in Abruzzo, allegando copia della polizza assicurativa sottoscritta contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.

1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale."

TITOLO IV

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013))

Art. 33

(Modifiche all'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 55/2013, la parola "sportivo" è soppresa.
2. Il comma 6 dell'articolo 40 della l.r. 55/2013 è sostituito dal seguente:
"6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui al comma 11."

TITOLO V

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale.

(Legge europea regionale 2014))

Art. 34

(Modifiche all'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)

1. L'articolo 20 della l.r. 46/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro l'anno di riferimento, l'atto annuale di indirizzo sulla base del quale il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
2. L'atto di cui al comma 1:
 - a) assicura l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo;
 - b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi;
 - c) stabilisce la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del

venti per cento dei finanziamenti disponibili.

3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualità precedente."

Art. 35

(Modifiche all'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 46/2014 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta da tre membri individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica."

Art. 36

(Modifiche all'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)

1. L'articolo 25 della l.r. 46/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.
2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalità ed attività.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato."

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie e transitorie,
abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 37

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono scaturire, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Le Province, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, entro il 31 dicembre 2017, sono tenute a trasmettere alle amministrazioni comunali competenti tutta la documentazione inerente le agenzie di viaggi e turismo che, all'entrata in vigore della presente legge, operano nei rispettivi Comuni.
2. L'Amministrazione competente, per ognuna delle agenzie di viaggi e turismo, provvede entro il 31 dicembre 2017 allo svincolo delle cauzioni versate ai sensi dell'articolo 11 della previgente legge regionale n. 1/1998, previo accertamento dell'insussistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare di agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
3. I soggetti già iscritti all'albo delle guide speleologiche della Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 25/2004, come novellato dall'articolo 22 della presente legge.
4. L'assemblea delle guide speleologiche, iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 25/2004, come novellato dall'articolo 22 della presente legge, entro quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge propone alla Giunta regionale, per l'approvazione, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio.

5. Il Consiglio direttivo e la Presidenza del Collegio in osservanza dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2004, come introdotto dall'articolo 23 dalla presente legge, sono ricostituiti ai sensi della nuova disciplina entro quarantacinque giorni dall'avvenuta approvazione dello Statuto da parte della Giunta regionale.
6. Per i procedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013), e al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg "Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della l.r. 55/2013, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non è richiesta la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Decreto n. 2/2014 al momento della presentazione delle istanze e in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 39

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è abrogata.
2. L'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è abrogato.
3. L'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della

Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) è abrogato.

4. I commi 9 e 10 dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) sono abrogati.

Art. 40
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Allegato A

Prospetto delle sanzioni amministrative		
a)	Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00
b)	Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 5 senza presentazione della SCIA, con esclusione delle filiali o succursali.	da Euro 5.165,00 a Euro 15.494,00
c)	Mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare (sia esso persona fisica o società), alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio.	da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00
d)	Pubblicazione e/o diffusione di opuscoli informativi in contrasto con le norme di cui all'art. 11.	da Euro 516,00 a Euro 2.582,00
e)	Mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione inizio attività o della SCIA nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata al Comune.	Euro 516,00
f)	Mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00
g)	Violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00
h)	Mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico.	Sospensione dell'esercizio
i)	Svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati.	da Euro 5.165,00 a Euro 10.329,00
l)	Associazione di cui all'art. 17 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00
m)	Mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci.	Euro 5.165,00
n)	Mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 10.	da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 Cessazione attività
o)	Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 15 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore).	€ 516,00
p)	Uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole: "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attività proprie delle agenzie di viaggi, da parte di soggetti che non svolgono tale attività.	da Euro 1.033,00 a Euro 5.165,00

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
30 AGOSTO 2017, N. 44

"Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 25
Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.

Art. 8

(Attestati di abilitazione)

1. Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla competente struttura della Giunta regionale d'Abruzzo.
2. **Il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione di guida speleologica per il quale è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.**

Art. 10

(Tessera di riconoscimento)

1. Alle guide speleologiche è rilasciato da parte del Collegio delle Guide Speleologiche d'Abruzzo una tessera di riconoscimento contenente la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici [e il numero di iscrizione all'albo professionale].

Art. 15

(Sanzioni amministrative)

1. **Chiunque esercita l'attività di guida speleologica:**
 - a) **senza la relativa abilitazione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;**
 - b) **senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 9, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00.**
2. Le guide speleologiche che non prestano la propria opera nell'ambito delle operazioni di soccorso, di cui all'art. 11, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28.
3. Le guide speleologiche che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, di cui all'art. 12, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17.
4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano, altresì, l'applicazione del provvedimento disciplinare in applicazione dell'art. 14.
5. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha accertato il comportamento illecito.

Art. 16

(Guide speleologiche provenienti da fuori Regione e dagli Stati dell'Unione Europea)

1. L'esercizio sul territorio regionale dell'attività professionale di guida speleologica in regime di libera prestazione di servizi da parte di guide provenienti da altre Regioni o da Stati dell'Unione Europea, non richiede l'iscrizione nell'elenco della Regione Abruzzo, salva l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.
- 1-bis. Le guide speleologiche iscritte in albi o elenchi di altre Regioni o Province autonome, o che provengono da altri**

Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare la professione di guida speleologica in libera prestazione di servizi nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio ed indicano:

- a) **le località in cui intendono esercitare la professione;**
- b) **il periodo di attività;**
- c) **il recapito in Abruzzo, allegando copia della polizza assicurativa sottoscritta contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.**

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale.

Art. 18

(Norma transitoria)

- [1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guide speleologiche che già esercitano la professione, anche a titolo gratuito, gli istruttori del Club Alpino Italiano (CAI) o della Società Speleologica Italiana (SSI) sono iscritti di diritto nell'Albo regionale, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, alla Giunta regionale, Assessorato al turismo, entro sei mesi.]

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55
 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 40

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [sportivo,] artistico, scientifico e sociale,

- attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
 3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
 4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
 5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
 6. **I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui al comma 11.**
 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
 8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
 9. [Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato d'importanza minore.]
 10. [Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.]
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
 12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) modalità di organizzazione diretta degli eventi;
 - b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
 - c) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
 - d) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
 - e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
 - f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
 - g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - h) controlli;
 - i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
 - j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.
 13. Con riferimento al Consiglio regionale:
 - a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della

- Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
- a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;
 - c) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
 - d) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi

- della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
 - b) articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
 - c) articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46
 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Art. 21

(Commissione tecnica per la valutazione degli interventi)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura.

2. **La Commissione è composta da tre membri individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.**
3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. La Commissione può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attività, che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito.
5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilità a mezzo avviso pubblico.

Art. 26

(Normativa europea in materia di aiuti di Stato)

- [1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).]

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Il testo degli articoli 1 e 17 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 17
(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque

sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso

termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
- 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della

disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 11

(Orario di apertura e di chiusura)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

Il testo degli articoli 54, 55, 56, e 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), vigente

alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 54

(Esercizio del diritto di recesso)

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:
 - a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
 - b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.
3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.
4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

Art. 55

(Effetti del recesso)

1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
 - a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
 - b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Art. 56

(Obblighi del professionista nel caso di recesso)

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.
3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Art. 57

(Obblighi del consumatore nel caso di recesso)

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in

cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
 - a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita

in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

- 1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
 - 2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure
- b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:
- 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 52;
 - 2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
 - 3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.
5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 35
(Attività multidisciplinari)

1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività

specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:

- a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
 - b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
- a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
 - b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
 - c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

Il testo degli articoli 5, 19, 20, 38 e 50 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(Imprese turistiche senza scopo di lucro)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all' articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli

associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

Art. 19

(Obbligo di assicurazione)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Art. 20

(Direttore tecnico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio [LA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 80 DEL 2012, HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PRESENTE COMMA].

Art. 38

(Opuscolo informativo)

1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
 - a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
 - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o

il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

- c) i pasti forniti;
 - d) l'itinerario;
 - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
 - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
 - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
 - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
 - i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico

accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

Art. 50
(Assicurazione)

1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 30 giugno 2016. Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano espone deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.
6. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

Il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 31
(Esercizi commerciali)

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della

salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali

Il testo dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4
(L'Europa)

1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.
4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.

Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 11
(Cauzione)

1. Ai fini della presentazione della SCIA, la cauzione è versata all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero mediante bonifico bancario nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

2. L'importo della cauzione o della fidejussione può essere soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
3. In caso di mancato versamento della integrazione conseguente alla revisione degli importi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia fino all'avvenuto adempimento, che dovrà comunque verificarsi entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuto provvedimento di sospensione, pena la chiusura dell'agenzia.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.
5. L'esercizio di una filiale o succursale di un'agenzia di viaggio e turismo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.
6. Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.
7. La Provincia trattiene le somme acquisite a titolo di sanzioni.

Il testo degli articoli 4 e 10 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4

(Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni)

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore

della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);
 - b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;
 - c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;
 - d) le funzioni in materia di sport;
 - e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza

sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all'articolo 10 che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria della Regione.

Art. 10

(Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni)

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire.
- 3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 45

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/4 del 1.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N.45

Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale. Art. 6, L.R. 41/2011.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 11 della L.R. 41/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono inseriti i seguenti:
 - "2 bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge, valutati complessivamente per l'anno 2017 in euro 176.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01.
 - 2 ter. Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2 bis il capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 1 è incrementato per l'anno 2017 di euro 176.000,00 cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017:

- a) in aumento per euro 176.000,00 del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01;
- b) in diminuzione per euro 176.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08."

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 agosto 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
30 AGOSTO 2017, N. 45

"Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale.

Art. 6, L.R. 41/2011"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di

pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41

Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in € 8.400.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91510 Denominato "Interventi per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per

favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila".

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all'anno 2011:

- a) U.P.B. 02.01.007 - Cap. 11500 "Interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009 con le risorse provenienti dalle donazioni" in diminuzione di € 8.400.000,00;
- b) U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91510 "Interventi per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila" in aumento di € 8.400.000,00.

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge, valutati complessivamente per l'anno 2017 in euro 176.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01.

2-ter. Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2 bis il capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 1 è incrementato per l'anno 2017 di euro 176.000,00 cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017:

- a) **in aumento per euro 176.000,00 del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01;**
- b) **in diminuzione per euro 176.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08.**

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili in esito all'approvazione delle graduatorie dei progetti finanziati ed alla conseguente quantificazione delle risorse di parte corrente e di investimento.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per

l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 6

(Interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale)

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Regione sostiene l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.
2. Possono beneficiare dei sostegni finanziari di cui al comma 1 le associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività ricreative o sportive in favore dei giovani e degli anziani aventi sede nei Comuni individuati nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e s.m.i., e che esercitano l'attività da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'entità del finanziamento a fondo perduto concedibile è pari all'80% della spesa ammissibile per l'adeguamento o la realizzazione di infrastrutture destinate allo svolgimento di attività sportive o ricreative e, comunque, finalizzate all'aggregazione sociale di giovani e di anziani. Altresì, può essere concesso un contributo a fondo perduto per la parziale copertura delle spese di gestione, sostenute nei primi quattro anni, per lo sviluppo di progetti finalizzati alla fornitura di servizi sportivi, ludici o ricreativi, destinati a giovani o ad anziani in misura massima pari al 50% delle spese sostenute documentate da fatture o documenti equivalenti debitamente quietanzati. In tutti i casi l'importo massimo concedibile per ciascun intervento non può eccedere l'importo di € 150.000,00 per gli interventi strutturali ed € 50.000,00 per

il sostegno alle spese di gestione per i primi quattro anni di sviluppo del progetto. Le due tipologie di contributo sono cumulabili nel caso dei progetti che prevedano sia interventi strutturali che attività di gestione delle infrastrutture medesime.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato un importo pari ad euro 1.100.000,00.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 46

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 96/5 del 1.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 46
Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di garantire elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi offerti.

Art. 2 (Modalità d'intervento)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi ed individua la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di assegnazione dei benefici di cui alla presente legge.
3. L'elenco delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.

Art. 3 (Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)

1. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle altre normative vigenti in materia e possono essere visionate secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.
2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori, in tutti gli ambienti delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, nei quali è esercitata l'attività di assistenza.

Art. 4 (Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato)

1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa complessiva di euro 200.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 01 "Spese correnti".
2. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019 è apportata per l'anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" per euro 200.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie";
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistiche e sistemi informativi", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 200.000,00.
3. Per le annualità successive al 2017, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti

degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA
LEGGE REGIONALE
30 AGOSTO 2017, N. 46

"Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men

u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo [web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it"](http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it).

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi

contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 2

(Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione)

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:
 - a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 - 1) di specialistica medica;
 - 2) di specialistica chirurgica;
 - 3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica;
 - 4) di medicina di laboratorio;
 - 5) di radiologia medica e diagnostica per immagini;
 - 6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
 - 7) di recupero e rieducazione funzionale (ex articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;
 - 8) di dialisi;
 - 9) di terapia iperbarica;
 - 10) delle professioni sanitarie;
 - 11) di psicologia diagnostica, psicologia clinica e psicoterapia;
 - 12) i consultori familiari;
 - 13) i centri di salute mentale;
 - 14) le strutture per il trattamento delle tossicodipendenze;
 - 15) poliambulatori;
 - b) i poliambulatori e i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
 - c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano le seguenti attività assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale:
 - 1) attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;
 - 2) attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle

- strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- 3) attivita' di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
- 4) attivita' di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001;
- 5) attivita' di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero "hospice";
- d) i complessi e gli stabilimenti termali;
- e) gli studi medici, con esclusione degli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali, gli studi odontoiatrici, fisioterapici e delle altre professioni sanitarie di cui all'articolo 8-ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o di terapia fisica, le strutture dedicate esclusivamente ad attivita' diagnostiche svolte anche a favore di terzi, nonche' gli studi attrezzati per erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' e/o comunque invasive o che comportino un rischio per la sicurezza dei pazienti. Si intendono come tali le prestazioni e le procedure che producano una

soluzione di continuita' cutaneo-mucosa, le terapie iniettive e le biopsie e agoaspirati.

2. I professionisti non soggetti ad autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attivita' professionale in regime fiscale di persona fisica e che non risultano titolari di contratti con il SSN comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competenti l'inizio e la cessazione dell'attivita' nei termini e secondo le modalita' stabiliti dalla Giunta regionale. Oltre alla dichiarazione di inizio di attivita', i professionisti documentano e si impegnano a mantenere il possesso dei requisiti minimi specifici previsti dal Manuale di Autorizzazione.
3. I logopedisti che svolgono autonomamente la propria attivita' professionale in regime fiscale di persona fisica devono essere iscritti in un apposito elenco regionale e possono esercitare solo attraverso prescrizione medica rilasciata da un medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Foniatria, Neurologia o Neuropsichiatria. Gli stessi potranno essere sottoposti a controlli ispettivi alla stessa stregua delle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio.
4. La Giunta regionale definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture di cui all'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. che erogano prestazioni socio-sanitarie.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 47

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 97/2 del 11.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 47
**Disposizioni in materia di Protezione Civile
 e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e 42/2016.**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art.1

(Provvedimenti urgenti per garantire la fornitura dell'infrastruttura di rete nazionale)

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire la continuità del contratto con la società Telespazio SpA per la fornitura dell'infrastruttura di rete nazionale, componente satellitare, servizi applicativi e connettività satellitare, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 29.196,83 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo I, Capitolo 151300/7 della parte spesa del bilancio regionale 2017-2019.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151300/7 per euro 29.196,83;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo II, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152188/1 per euro 29.196,83.

Art. 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (anti incendio boschivo) di cui alla D.G.R. 366/2017, per l'esercizio 2017, è autorizzata la spesa di euro 370.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - Titolo I, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 nello stato di previsione della

spesa di bilancio regionale 2017 - 2019, esercizio 2017, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 09, Programma 01, per euro 370.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa, per complessivi euro 370.000,00 così ripartiti:
 - 1) Titolo I, Missione 01, Programma 10 per euro 115.000,00;
 - 2) Titolo I, Missione 05, Programma 02 per euro 70.000,00;
 - 3) Titolo I, Missione 13, Programma 07 per euro 35.000,00;
 - 4) Titolo I, Missione 16, Programma 01 per euro 150.000,00.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie per la realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe)

1. La Regione Abruzzo, al fine della realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe prevista dall'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) su tutto il territorio regionale situato al di sopra dei 1.000 m. slm e con pendenza non inferiore a 25°, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 1.300.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titolo I, della parte spesa del bilancio regionale 2017-2019.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2017 la variazione per competenza e cassa di cui all'allegato A).

Art. 4

(Ulteriori interventi finanziari urgenti in materia di protezione civile)

1. Al fine di far fronte alle esigenze della protezione civile regionale, a seguito degli eventi emergenziali che hanno

colpito il territorio regionale, per l'esercizio 2017, il Titolo I, Missione 11, Programma 01, è incrementato di ulteriori euro 200.000,00 cui si fa fronte con le maggiori entrate allocate sul Capitolo 32107, Titolo III, Tipologia 100, Categoria 03, parte entrata del bilancio regionale.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo al bilancio regionale 2017-2019, esercizio 2017, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01 per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Cap. 32107 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico", Titolo III, Tipologia 100, Cat. 03 per euro 200.000,00.
3. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

Art. 5

(Misure per definire le linee guida di verifiche sismiche)

1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare finanziariamente gli enti locali proprietari degli edifici scolastici nell'esecuzione delle obbligatorie verifiche di vulnerabilità e l'esecuzione degli interventi strutturali più urgenti, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 116.623,85 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo I, Capitolo 151300/9 della parte spesa del bilancio regionale 2017-2019.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151300/9 per euro 116.623,85;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 09, Programma 01,

Capitolo 151402/5 per euro 116.623,85.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 bis della L.R. 40/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2017, n. 36, la lettera a) è abrogata.

Art. 7

(Modifiche alla L.R. 42/2016)

1. Il comma 1 quater dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2017, n. 33, è abrogato.
2. Al comma 1 bis dell'articolo 7 della L.R. 42/2016, come inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 33/2017 le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6," sono soppresse.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Allegato A)

Titolo	Missione	Programma	Variazione +		Variazione -	
1	01	01			€ 93.702,49	€ 93.702,49
1	01	02			€ 13.030,73	€ 13.030,73
1	01	03			€ 43.315,91	€ 43.315,91
1	01	05			€ 25.177,42	€ 25.177,42
1	01	08			€ 20.235,83	€ 20.235,83
1	01	10			€ 33.661,25	€ 33.661,25
1	01	11			€ 31.474,54	€ 31.474,54
1	04	08			€ 20.294,33	€ 20.294,33
1	05	02			€ 178.997,70	€ 178.997,70
1	06	01			€ 9.503,13	€ 9.503,13
1	07	01			€ 41.683,23	€ 41.683,23
1	08	02			€ 6.879,90	€ 6.879,90
1	09	01			€ 144.891,99	€ 144.891,99
1	09	02			€ 65.255,32	€ 65.255,32
1	09	05			€ 6.182,08	€ 6.182,08
1	10	01			€ 7.426,24	€ 7.426,24
1	10	02			€ 6.140,04	€ 6.140,04
1	10	06			€ 19.974,08	€ 19.974,08
1	11	01			€ 7.375,73	€ 7.375,73
1	11	02			€ 15.515,84	€ 15.515,84
1	13	07			€ 33.818,61	€ 33.818,61
1	14	01			€ 113.277,40	€ 113.277,40
1	14	03			€ 7.005,01	€ 7.005,01
1	15	01			€ 6.188,27	€ 6.188,27
1	15	03			€ 7.375,73	€ 7.375,73
1	16	01			€ 341.617,20	€ 341.617,20
TOTALE VARIAZIONE NEGATIVA PER COMPETENZA E CASSA					€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
1	09	01	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00		
TOTALE VARIAZIONE POSITIVA PER COMPETENZA E CASSA					€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
30 AGOSTO 2017, N. 47

"Disposizioni in materia di Protezione Civile e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e 42/2016"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i

testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004, N. 40
Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

Art. 10-bis

(Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità')

1. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo, anche attraverso il sostegno alle finalità, alle iniziative ed agli interventi previsti nella presente legge, e' istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della Legalità', di seguito definito Osservatorio.
2. L'Osservatorio:
 - a) [raccolge segnalazioni di fatti ed atti i quali, pur non costituendo necessariamente notizia di reato, possano evidenziare palesi situazioni di illegalità nonche' il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;]
 - b) favorisce la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità';
 - c) promuove progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale e la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, nazionali, europei ed internazionali svolti sul tema della legalità' o su temi attinenti;

- d) monitora il corretto svolgimento, da un punto di vista della legalità e di rispetto delle norme di riferimento, di ogni fase afferente i lavori di ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal 2009, svolgendo funzioni di supporto, integrazione e condivisione delle informazioni raccolte dall'Osservatorio sulla ricostruzione.
3. Il supporto tecnico, amministrativo e funzionale all'Osservatorio è garantito dalle strutture regionali individuate con deliberazione di Giunta.
4. L'Osservatorio è composto da:
- a) cinque consiglieri regionali, tre indicati dai gruppi di maggioranza, tra cui uno con funzioni di Presidente, e due da quelli di opposizione, nominati con deliberazione dell'ufficio di Presidenza;
- b) componente della Giunta regionale competente per materia.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.
6. Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale.
7. A seconda degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni, l'Osservatorio può essere integrato da una o più delle seguenti figure:
- a) un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia;
- b) un rappresentante indicato dalle associazioni antiracket ed antiusura;
- c) un rappresentante delle organizzazioni datoriali;
- d) un rappresentante del Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità, di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;
- f) un rappresentante delle più alte istituzioni scolastiche regionali.
8. L'Osservatorio presenta alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata

sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni, proposte e progetti elaborati.

9. La relazione di cui al comma 8 è sottoposta a discussione nel primo Consiglio regionale utile e successivamente diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione, del Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 42
Istituzione Rete Escursionistica Alpina Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

Art. 6

(Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:
- a) al CAI Abruzzo:
- 1) controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;
- b) al Collegio guide alpine Abruzzo:
- 1) attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;
- 2) rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e

l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

- 3) manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
- c) al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:
- 1) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
- d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:
- 1) attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;
 - 2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.

1-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1.

1-ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1-bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.

1-quater. [Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformita' al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.]

Art. 7

(Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:
 - a) gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, [in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e] stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
 - b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo. Limitatamente

ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria e' adottato previa intesa con ciascun Ente parco;

- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
- d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
- e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
- f) possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

1-bis. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,] Gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione

e la prevenzione dei rischi da valanga), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Carta di localizzazione dei pericoli da valanga)

1. L'Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo art. 3, provvede all'elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
2. La Giunta regionale approva la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici. La deliberazione, con allegato lo stralcio della "Carta", viene notificata a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili.
3. Dal momento dell'avvenuta notifica della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore. Nelle aree considerate della Carta come soggette a pericolo di valanghe, in attesa degli adempimenti previsti nel successivo art. 5 fino all'espletamento degli stessi, è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità; per dette situazioni la Giunta regionale, anche come iniziativa autonoma e per il periodo indicato nel precedente comma 3, può applicare le misure di salvaguardia straordinaria di cui all'art. 58 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, previo parere del CO.RE.NE.VA.
4. Limitatamente alle opere già realizzate ed agli usi in atto formalmente assentiti, si applicano le disposizioni di cui successivo art. 11.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 48

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 97/3 del 11.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017. N. 48

Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della L.R. 35/2011)

1. All'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall'ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.”;
 - b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con propria deliberazione assunta a

maggioranza qualificata di cui al comma 5.”.

Art. 2

(Neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 agosto 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO

DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE
23 AGOSTO 2011, N. 35

"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
30 AGOSTO 2017, N. 48

"Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale
23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2011, N. 35
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 6

(Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone nell'ambito delle materie di competenza

regionale in conformità ai principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 27 della Costituzione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
4. L'Ufficio del Garante è Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto:
 - a) tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;
 - b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;
 - c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;
 - d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;
 - e) tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.
5. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti

favorevoli, nei novanta giorni successivi al suo insediamento e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione l'Ufficio del Garante è costituito entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall'ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. La carica di Garante [e di Coadiutore] è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

6-bis. L'Ufficio di Garante è altresì incompatibile con l'espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Ufficio ricoperto.

7. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

8. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata di cui al comma 5.

9. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

10. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

11. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

12. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

13. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il funzionamento dell'Ufficio.

14. L'Ufficio del Garante, per le finalità di cui al comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
15. I protocolli d'intesa sottoscritti tra la Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:
- a) l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;
- b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Garante.

16. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio del Garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.
17. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della regione o indipendenti.
18. Lo stesso provvede ad inviarne copia a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012.
20. Per le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, si provvede con la legge di bilancio 2012.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 49

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 97/4 del 11.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017. N. 49

Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le piccole imprese operanti nei comuni abruzzesi di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessate dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016 e del mese di gennaio 2017.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese con meno di cinque dipendenti operanti alla data del 18 gennaio 2017 in uno dei comuni di cui all'articolo 1.

Art. 3
(Forme e limiti dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici entro i limiti previsti dall'articolo 5 del regolamento (UE) 1407/2013.
2. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati al rimborso dei costi di gestione, ovvero al finanziamento delle spese di investimento per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per la realizzazione di impianti funzionali al ciclo produttivo o all'erogazione dei servizi.
3. Le tipologie di contribuzione previste nel comma 2 sono cumulabili.
4. Il contributo in conto gestione non può superare per impresa unica il cinquanta per cento delle spese relative documentate, sostenute a far data dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre 2017, nel limite massimo di euro 5.000,00.
5. Il contributo in conto investimenti non può superare per impresa unica il trenta per cento della spesa relativa documentata, sostenuta a far data dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre 2017, nel limite massimo di euro 10.000,00.

Art. 4
(Norme di attuazione)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvede la Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico, redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e con valutazione di merito, da pubblicarsi entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
2. L'avviso di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso ai contributi e di erogazione degli stessi, nonché la rendicontazione delle spese finanziate.
3. Le istanze pervenute sono istruite secondo intervalli temporali di giorni trenta, in riferimento alla data di inoltro delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio del Consiglio regionale.
4. I contributi sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa per l'importo massimo di euro 300.000,00, cui si fa fronte con le risorse già allocate e disponibili nel capitolo di spesa 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016", nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 50

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 97/5 del 11.8.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 50
Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Art. 1
(Modifica all'art. 3 della L.R. 32/2015)

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in

attuazione della Legge 56/2014) è sostituita dalla seguente:

"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis".

Art. 2
(Modifica allegato A della L.R. 32/2015)

1. La lettera p) dell'allegato A della L.R. 32/2015 è abrogata.

Art. 3
(Inserimento dell'art. 4 bis alla L.R. 32/2015)

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 32/2015 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4 bis
(Funzioni delle Province in materia di energia)

1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
 - a) funzione di controllo degli impianti termici;
 - b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

Art. 4
(Disposizione transitoria)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province adeguano e modificano gli accordi già stipulati ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, secondo le procedure ivi previste.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 agosto 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELL'ARTICOLO 3 E DELL'ALLEGATO A DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32

"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
30 AGOSTO 2017, N. 50

"Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.

Art. 3

(Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione)

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

- a) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;
- b) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;
- c) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;
- d) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e);
- e) le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- f) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;
- g) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;
- h) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- i) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;
- l) le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;
- m) le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- n) le funzioni in materia di emigrazione;
- o) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;
- p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni**

esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis;

- q) le funzioni in materia di attività estrattive;
 - r) le funzioni in materia di protezione civile;
 - s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
 - t) le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.

ALLEGATO A

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 3

- A) BENI CULTURALI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE L.R. 1 giugno 1977, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 16;

L.R. 16 settembre 1998, n. 77 (Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 81 e 82;

L.R. 9 agosto 1999, n. 61 (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali);

L.R. 3 marzo 2005, n. 19 (Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali);

L.R. 18 giugno 1992, n. 44 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale);

L.R. 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale).

B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 67;

L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).

C) AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

L.R. 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento all'articolo 56;

L.R. 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo);

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle

foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo).

D) RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 7 e 13;

L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 44 e 64;

L.R. 23 marzo 2000, n. 48 (Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri);

L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche);

L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche));

L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003));

L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale));

L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo);

L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

- L.R. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale).
- E) VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA
L.R. 2 dicembre 2000, n. 114 (Interpretazione autentica art. 51 L.R. 27 aprile 1995, n. 70);
L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), con riferimento all'articolo 9.
- F) FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
L.R. 8 maggio 1995, n. 96 (Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale);
L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 42 e 43;
L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 31, 36 e 79;
L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato).
- G) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO
L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 45 e 50;
L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 17, 25 e 36;
L.R. 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale);
L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato).
- H) CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
L.R. 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca);
L.R. 4 novembre 1987, n. 73 (Trasferimento alla Provincia di L'Aquila dell'impianto e del personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise);
L.R. 2 agosto 1993, n. 34 (Scioglimento dell'Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni amministrative alle Province);
L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento agli articoli 28 e 29;
L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente);
L.R. 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011).
- I) RISTORO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
L.R. 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica).
- L) PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA
L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 23 e 26.
- M) SERVIZI SOCIALI
L.R. 29 dicembre 1988, n. 102 (Nuove norme per la corresponsione di contributi regionali alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa O.N.M.I. e per la gestione degli asili-nido);
L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori);
L.R. 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei

servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) articolo 7; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 77 e 79; L.R. 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) articolo 7; L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITamento di soggetti eroganti servizi alla persona); L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 154, comma 7; L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) articoli 2 e 7.

N) EMIGRAZIONE

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 60; L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati).

O) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 63; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento all'articolo 48.

P) [ENERGIA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

L.R. 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici).]

Q) ATTIVITA' ESTRATTIVE

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle

funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 11.

R) PROTEZIONE CIVILE

L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile).

S) TUTELA AMBIENTALE

L.R. 16 dicembre 1982, n. 90 (Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni); L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica);

L.R. 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa);

L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.));

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 27, 30, 31, 33, 36 e 39;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 52, 55 e 56;

L.R. 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale);

L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico);

L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

L.R. 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale);

L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo);

L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina);

L.R. 17 luglio 2007, n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo);

L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti);

L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto);

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo);

L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)).

T) TURISMO

L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 53;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articolo 41;

L.R. 18 maggio 2000, n. 101 (Disciplina delle strade del vino in Abruzzo);

L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);

L.R. 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco);

L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) art. 3 - esercizio potere sostitutivo.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la

qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4

(Funzioni delle Regioni e Province autonome)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
 - a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
 - a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1;
 - b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei

- soggetti certificatori e degli utenti finali;
- c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
 - d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
 - e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;
 - f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

Art. 5

(Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai

controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.

2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
 - a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
 - b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
 - c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:


Art. 8

(Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione)

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e

organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale.
 3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
 4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014.
-



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it